

COMUNE DI BRACCIANO



Regolamento per l'Istituzione del Registro delle Unioni Civili

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12 maggio 2013

REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Bracciano, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
2. A tal fine, nel rispetto dei diritti civili della persona, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce nell'ambito delle proprie competenze.
3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione civile" il rapporto tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
4. Il regime giuridico delle "Unioni di fatto o convivenza" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bracciano.

Art. 2

Istituzione e requisiti di iscrizione

1. Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12 maggio 2013, presso il Comune di Bracciano è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili.
2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a – essere entrambi maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri, iscritti all'anagrafe del Comune di Bracciano, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
 - b – non essere legati da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela);
 - c – essere legati da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
 - d – avere la residenza anagrafica nel Comune di Bracciano ex Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 Maggio 1989, n. 223;
 - e – essere coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
 - f – essere di stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
 - g – non essere iscritti nel Registro come componenti di altra unione civile.

Art. 3

Iscrizione nel registro

1. Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 e allegate al presente regolamento.
2. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 2 dell'art. 2 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive.
3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 4

Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Bracciano;
- d) si verifichi la morte di una delle due parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, all'altro componente dell'unione civile comunicazione di cancellazione.

I componenti dell'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i 10 giorni successivi, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

L'ufficio Servizi Demografici, qualora venga a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, lo comunica alla Segreteria Generale che provvede d'ufficio alla cancellazione.

La violazione degli obblighi della comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati, comporta l'immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Art. 5

Effetti

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
2. Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 6

Ufficio competente e modalità operative

1. L'Ufficio comunale individuato come competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune che opera attraverso il Responsabile del Procedimento per la tenuta dell'anagrafe.
2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.
3. L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.
5. Gli Uffici Demografici sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.
6. Gli stessi Uffici di cui al comma 5 comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.
7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente certifica l'iscrizione nell'elenco. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000.
8. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro è consentita salvo diversa indicazione da parte dei richiedenti.

Art. 7

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all'articolo 4, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Allegato 1 – Domanda

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Al Responsabile del Registro delle Unioni
Civili
del Comune di Bracciano

I sottoscritti:

1. nato/a il
2. nato/a il

CHIEDONO

Di essere iscritti nell'elenco delle Unioni Civili specificando di coabitare per motivi:

- Affettivi
- Assistenza morale e materiale

(Firma)

(Firma)

Ai Sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza:

Bracciano,

Il Funzionario Incaricato

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

I sottoscritti:

1. nato/a il
2. nato/a il

DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445

1. di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
 2. di avere dimora abituale nel Comune di Bracciano in Via
 3. di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione immediata dei nominativi dall'elenco.
- Tale cancellazione avrà luogo anche su espressa richiesta di uno o di entrambi i suddetti.

(Firma)

(Firma)

Ai Sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce alla presente stesura sono state apposte in mia presenza.

Bracciano,

Il Funzionario Incaricato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

I sottoscritti:

1. nato/ail ;

2.nato/ail ;

DICHIARANO

**ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, di essere iscritti nel Registro delle Unioni Civili
istituito dal Comune di Bracciano.**

(Firma)

(Firma)

Ai Sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 il sottoscritto dichiara che le sottoscrizioni in calce
alla presente stesura sono state apposte in mia presenza.

Bracciano,

Il Funzionario Incaricato